# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ---

N. 238

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa di senatori PECCHIOLI, BATTELLO, MACIS, IMPOSIMATO, ALBERICI e TEDESCO TATÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1987

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

ONOREVOLI SENATORI. – Nella passata legislatura vennero presentate proposte tendenti ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi.

Le iniziative sfociarono nell'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale deliberata dalla Camera dei deputati il 23 ottobre 1986. La Commissione, insediatasi nel successivo mese di febbraio, avviò un'intensa attività di indagine, peraltro fortemente condizionata dalla crisi politica apertasi nello stesso periodo e poi definitivamente interrotta dallo scioglimento anticipato delle Camere. Nella seduta conclusiva il presidente della Commissione, facendosi interprete dell'opinione con-

divisa dai rappresentanti di tutti i Gruppi, considerava «importante e necessario continuare il lavoro della Commissione nella prossima legislatura, trasformandola da monocamerale in bicamerale, vale a dire con il coinvolgimento dei due rami del Parlamento» auspicando che si «decidesse in questo senso con rapidità, per evitare una diminuzione o un rallentamento dell'interesse nei confronti delle stragi rimaste impunite».

I proponenti intendono raccogliere tale sollecitazione perchè il Parlamento nella pienezza dei poteri e con maggiore autorevolezza possa indagare sulle ragioni della generale impunità dei mandanti e degli esecutori di tutte le stragi compiute in Italia negli ultimi quindici anni, da piazza Fontana a piazza della

Loggia, a Peteano, al treno Italicus fino all'orrenda carneficina della Stazione di Bologna.

I primi atti della Commissione monocamerale sono valsi a dimostrare che non vi era e non vi è una impossibilità oggettiva di risalire agli autori delle stragi per la natura stessa dei reati. Si è invece constatato che, tutte le volte che la magistratura si è trovata vicina alla verità o aveva imboccato la strada che poteva condurre ad essa, è stata deviata o impedita nel suo difficile cammino.

Se quello dello stragismo e più in generale del terrorismo nero appare come il versante meno esplorato e sul quale occorre quindi concentrare l'attenzione maggiore, non sfugge la necessità di approfondire l'analisi e di svolgere ogni utile accertamento anche sullo stato del fenomeno terroristico nel suo insieme.

La sconfitta politica e il declino delle organizzazioni terroristiche non hanno infatti portato alla definitiva eliminazione del fenomeno. Esso si presenta oggi con caratteri diversi dal passato anche per il particolare rilievo che assumono i collegamenti internazionali rispetto agli aspetti peculiari con i quali si presentò in Italia nell'arco del decennio dai primi anni '70 ai primi anni '80.

Le modifiche intervenute e quelle in atto devono essere attentamente indagate perchè la conoscenza del fenomeno migliora certamente le possibilità di difesa dello Stato democratico.

D'altra parte va ricordato che la legge istitutiva della Commissione Moro, che svolse e completò i suoi lavori nell'VIII legislatura, assegnava alla Commissione stessa due compiti distinti: l'indagine sulla strage di Via Fani, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro; e quella sul terrorismo in generale. Solo il primo dei due compiti è stato svolto mentre ancora rimane l'esigenza di una base informativa e di una riflessione complessiva, ora tanto più necessaria per la prospettiva «storica» con la quale si può oggi guardare al terrorismo degli anni passati e per l'esigenza di un puntuale aggiornamento del fenomeno attuale.

Occorre anche aggiungere che il lavoro importante e utile svolto nell'VIII legislatura

dalla Commissione parlamentare d'inchiesta non ha fugato i dubbi e le zone d'ombra che ancora permangono sul caso Moro. Anche nei mesi passati si sono incrociati nel mondo politico ad opera di importanti personalità del partito di maggioranza messaggi di difficile decifrazione che hanno riacceso le polemiche e riproposto l'esigenza che si faccia chiarezza per impedire che le ombre nelle quali si muove il terrorismo si allunghino sulle istituzioni.

Per le ragioni sinteticamente svolte i proponenti ritengono quindi opportuna l'istituzione di una Commissione di inchiesta che indaghi su tre punti: 1) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo; 2) le ragioni che hanno impedito l'individuazione delle stragi verificatesi dal 1969; 3) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare sul caso Moro (articolo 1).

L'articolo 2 assegna alla Commissione il termine di diciotto mesi per ultimare i lavori in considerazione dell'ampiezza e della complessità del campo di indagine.

La composizione della Commissione si rifà a scelte ormai collaudate nell'istituzione delle Commissioni di inchiesta (articolo 3).

L'articolo 4 attribuisce alla Commissione poteri uguali a quelli previsti nella legge istitutiva della Commissione Moro.

Gli articoli 5, 6 e 7 precisano rispettivamente i poteri in materia di acquisizione degli atti, di avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e infine determinano il vincolo del segreto d'ufficio per i componenti della Commissione, per i funzionari e per il personale.

Onorevoli senatori, le numerose inchieste parlamentari hanno costituito lo strumento di controllo che ha permesso di acquisire conoscenze estremamente importanti e hanno altresì rappresentato un segnale politico di grande rilevanza soprattutto per la difesa della giustizia e della democrazia. Basti pensare al significato politico e agli squarci di verità emersi con l'inchiesta più volte ricordata di Via Fani e della P2.

Un contributo di eguale rilievo può venire dalla Commissione di cui si propone l'istituzione.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

- 1. È istituita una Commissione di inchiesta per accertare:
- *a*) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;
- b) le ragioni che hanno impedito la individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi in Italia a partire dal 1969;
- c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con la legge 23 novembre 1979, n. 597.

#### Art. 2.

- 1. La Commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.
- 2. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.

# Art. 3.

- 1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
- 2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
- 3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due

Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

#### Art. 4.

- 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.
- 2. Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
- 3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
- 4. Qualora venga eccepito il segreto di ufficio, la Commissione se ritiene indispensabili ai fini dell'inchiesta la deposizione del teste e l'esibizione dei documenti, dispone che il teste deponga e ordina il sequestro dei documenti richiesti.
- 5. In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

# Art. 5.

- 1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.
- 2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

#### Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabo-

ra con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

- 2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
- 3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

#### Art. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

# Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.